REGOLAMENTO (UE) N. 365/2010 DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari per quanto riguarda le enterobatteriacee presenti nel latte pastorizzato e in altri prodotti lattiero-caseari liquidi pastorizzati e Listeria monocytogenes nel sale alimentare

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- Il regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, (1) del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (2) stabilisce i criteri microbiologici per taluni microrganismi e le norme di attuazione che gli operatori del settore alimentare devono rispettare nell'applicazione delle misure di igiene generali e specifiche di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 852/2004.
- L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2073/2005 dispone che i criteri microbiologici siano riesaminati tenendo conto dei progressi della scienza, della tecnologia e della metodologia, dell'emergenza di microrganismi patogeni nei prodotti alimentari e delle informazioni ottenute in base alla valutazione dei rischi.
- (3) L'allegato I, capitolo 1, del regolamento (CE) n. 2073/2005 enuncia i criteri di sicurezza alimentare applicabili a Listeria monocytogenes in taluni alimenti pronti al consumo. Al punto 1.3 sono indicati i limiti per gli alimenti pronti al consumo che non costituiscono terreno favorevole alla crescita di Listeria monocytogenes, diversi da quelli destinati ai lattanti e a fini medici speciali Gli operatori del settore alimentare devono verificare la conformità ai criteri applicabili ai prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità.
- Secondo il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento (4) europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (3), il sale alimentare è un alimento pronto al consumo. In base ai dati scientifici disponibili, la presenza e la sopravvivenza di L. monocytogenes nel sale sono poco probabili in circostanze normali. Pertanto, il sale alimentare va aggiunto agli alimenti pronti al consumo

per i quali non sono necessarie prove regolari per accertare la presenza di L. monocytogenes, elencati nella nota 4 del capitolo 1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005.

- Il regolamento (CE) n. 2073/2005 prevede un criterio di igiene del processo applicabile alle enterobatteriacee nel latte pastorizzato e in altri prodotti lattiero-caseari liquidi pastorizzati che comprende un metodo d'analisi di riferimento e limiti.
- Il metodo d'analisi di riferimento ISO 21528-1 indicato per le enterobatteriacee presenti nel latte pastorizzato e in altri prodotti lattiero-caseari liquidi pastorizzati, in quanto molto laborioso e lungo, si è rivelato difficilmente applicabile nelle analisi di routine nei controlli eseguiti dagli operatori stessi. Tenuto conto dei progressi metodologici, è opportuno sostituire il metodo d'analisi di riferimento delle enterobatteriacee nel latte pastorizzato e in altri prodotti lattiero-caseari liquidi pastorizzati con l'ISO 21528-2 di più rapida e facile esecuzione.
- I metodi d'analisi di riferimento incidono sui risultati delle prove. Pertanto, occorre modificare di conseguenza il limite stabilito come criterio per le enterobatteriacee presenti nel latte pastorizzato e in altri prodotti lattiero-caseari liquidi pastorizzati. Il limite di rilevamento così modificato è sufficiente a garantire l'igiene del processo dal momento che i probabili problemi nel processo di produzione causerebbero uno sviluppo molto maggiore delle enterobatteriacee.
- In seguito a una modifica apportata recentemente alla tassonomia, occorre sostituire il nome Enterobacter sakazakii nel regolamento (CE) n. 2073/2005 con Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii).
- Alcune disposizioni erano applicabili fino al 1º gennaio 2010 e altre, già presenti nel regolamento, sono applicabili a partire da tale data. Per rendere più leggibili tali disposizioni, occorre sopprimere quelle vecchie.
- Il regolamento (CE) n 2073/2005 va pertanto modificato di conseguenza.
- Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo, né il Consiglio,

⁽¹) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1. (²) GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

IT

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005 è così modificato:

- 1) Il capitolo 1 è così modificato:
 - a) il testo del punto 1.5 è sostituito dal seguente:

*1.5 Carne macinata e pre-parazioni a base di carne di pollame destinate ad essere consumate cotte **Salmonella** 5 0 Assente in 25 g 6579 Carne macinata e pre-parazioni a base di carne di pollame destinate ad essere consumate cotte **Description** **Assente in 25 g 6579 **Prodotti immessi sul n cato durante il loro periodo di conservabili periodo di conservabili carne di pollame destinate ad essere consumate cotte
--

b) il testo del punto 1.9 è sostituito dal seguente:

«1.9 Prodotti a base di carne di pollame destinati ad essere consumati cotti	5	0	Assente in 25 g	EN/ISO 6579	Prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità»;
--	---	---	-----------------	----------------	---

c) il testo del punto 1.24 è sostituito dal seguente:

«1.24 Alimenti in polvere per lattanti e alimenti die- tetici in polvere a fini medici speciali destinati ai bambini di età infe- riore ai 6 mesi ⁽¹⁴⁾	spp. (Entero- bacter sakaza-	30	0	Assente in 10 g	ISO/TS 22964	Prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità»;
--	---------------------------------	----	---	-----------------	-----------------	---

- 2) nella nota 4 del capitolo 1 è aggiunto il seguente trattino:
 - «--- sale alimentare.»;
- 3) il punto 2.2 del capitolo 2 è così modificato:
 - a) il testo del punto 2.2.1 è sostituito dal seguente:

«2.2.1 Latte pasto- rizzato e al- tri prodotti lattiero-ca- seari liquidi pastorizzati (4) Entero- batteriacee 5 0 10 ufc/ml ISO 21528-2 Fine del pro- cesso di lavora- zione 21528-2 Controllo cia del tr termico e zione del minazion verifica d delle mat

IT

- b) il testo della nota 2 è sostituito dal seguente:
 - $^{(2)}$ Per i punti 2.2.1, 2.2.7, 2.2.9 e 2.2.10 m = M.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2010.

Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO